



27371-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VINCENZO SIANI	- Presidente -	Sent. n. sez. 616/2021
DOMENICO FIORDALISI		CC - 16/02/2021
GIACOMO ROCCHI		R.G.N. 23346/2020
PALMA TALERICO		
DANIELE CAPPuccio	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 27/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPuccio;

lette le conclusioni del PG, il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a signature or a mark.]

[Handwritten signature or mark.]

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 marzo 2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha disposto la revoca della semilibertà nei confronti di (omissis) , condannato alla pena dell'ergastolo perché ritenuto responsabile del delitto di omicidio e di altri gravi reati.

Premesso che (omissis) è stato ammesso alla semilibertà nel febbraio 2011 ed ha, da allora, fruito di tale misura alternativa — fatta eccezione per il periodo conseguente alla denuncia per il reato di furto, dal quale è stato successivamente assolto — il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento, ai fini della revoca, da una pluralità di fattori, concorrenti nell'attestare il venir meno della relazione fiduciaria che deve sempre intercorrere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento.

Ha, in particolare, stigmatizzato il comportamento tenuto da (omissis) in conseguenza delle difficoltà economiche del suo datore di lavoro, delle quali non ha informato gli operatori dell'UEPE e gli educatori di riferimento, concretatosi anche nella richiesta del reddito di cittadinanza, del quale egli ha indebitamente fruito per alcuni mesi.

Ha, ulteriormente, addebitato al condannato di avere esposto, nel circuito dei *social network*, circostanze non veritiere in ordine all'instaurazione, a suo carico, del procedimento di revoca della misura alternativa alla detenzione.

Ha, infine, ritenuto la dubbia efficacia risocializzante del progetto presentato da (omissis), assunto da un'azienda, che, a distanza di appena un mese dall'instaurazione del rapporto lavorativo, ha conosciuto difficoltà economiche che non sono venute meno e che, presumibilmente, non potranno essere superate nella congiuntura riconducibile all'emergenza pandemica ed alle pesanti ricadute sul mondo imprenditoriale.

Conclusivamente, ha osservato che ininfluente si rivela lo svolgimento, da parte del condannato, di attività di volontariato, a fronte di una condotta grave e non occasionale.

2. (omissis) propone, con l'assistenza dell'avv. (omissis) , ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per essere il Tribunale di sorveglianza pervenuto ad una decisione basata su evenienze a lui non imputabili.

Adombra, al riguardo, eccessiva severità nella promozione, da parte della direzione del carcere, delle verifiche sfociate nell'adozione del provvedimento impugnato, per poi eccepire che le transitorie difficoltà finanziarie del suo datore

di lavoro non gli hanno impedito di continuare a rendere la prestazione convenuta — ma, semmai, hanno inaridito il flusso dei suoi redditi, tanto da costringerlo a ricorrere allo strumento del reddito di cittadinanza — e dedurre la liceità del coinvolgimento di un'associazione di tutela dei diritti dei detenuti mediante una missiva divenuta di dominio pubblico.

Rivendica di non avere inteso gestire in autonomia la misura e di non avere in alcun modo trasgredito alle prescrizioni impartitegli, oltre ad avere continuato a svolgere l'attività di volontariato rientrando nel programma di risocializzazione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. Il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito del mutamento delle condizioni che avevano determinato il Tribunale di sorveglianza ad ammettere, già da molti anni, (omissis) alla misura alternativa alla detenzione della semilibertà, istituto che attua la de-carcerazione solo parziale del condannato, ammesso a svolgere fuori dall'istituto, per parte del giorno, attività lavorativa (o altra attività risocializzante).

L'ammissione al relativo regime, pure ancorato a requisiti legali di pena, presuppone una prognosi favorevole, in relazione sia ai progressi trattamentali compiuti (o, comunque, allo svolto percorso di emancipazione dalla devianza) che alla possibilità di un graduale reinserimento del condannato nella società, secondo quanto previsto dall'art. 50, quarto comma, legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il relativo giudizio si articola, dunque, attraverso una duplice verifica che attiene, rispettivamente, ai risultati del trattamento penitenziario individualizzato ed alla sussistenza delle condizioni del graduale reinserimento del condannato nella società (Sez. 1, n. 20005 del 9/4/2014, Bertotti, Rv. 259622).

Particolare rilevanza assume, al riguardo, lo svolgimento di lavoro extramurario, anche per gli effetti di per sé rieducativi ed agevolativi del rientro nell'ambiente familiare e sociale, di cui costituisce concreto avallo (Sez. 1, n. 1004 del 26/02/1991, Murdaca, Rv. 187043).

2.1. L'art. 51, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, poi, che il provvedimento di semilibertà possa essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento» (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro Velasquez, Rv. 277452; Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq, Rv. 248357).

3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento da una pluralità di fattori, attestanti l'impossibilità di utile prosecuzione della misura alternativa.

In tal senso, ha valorizzato le difficoltà del rapporto lavorativo tra ^(omissis) e la società alle cui dipendenze egli era occupato quale addetto alla pulizia del cortile antistante il magazzino ed alla manutenzione degli automezzi ivi parcheggiati, tradottesi nell'omessa o, comunque, irregolare e saltuaria corresponsione degli emolumenti, cui ha fatto *pendant* l'attivazione, da parte del condannato, della procedura finalizzata all'accesso al reddito di cittadinanza, di cui egli ha fruito, pur senza averne titolo, per alcuni mesi.

Ha rappresentato che, rimasta irrisolta la crisi del datore di lavoro, la frattura del rapporto fiduciario tra il condannato e le istituzioni si ricollega all'atteggiamento serbato da ^(omissis) il quale, da un canto, è a lungo rimasto silente, nei confronti delle autorità preposte e degli educatori, in ordine alla mancata percezione dello stipendio, all'infausto orizzonte della società per cui egli lavorava ed all'iniziativa assunta in vista dell'accesso al reddito di cittadinanza, così mostrando un *deficit* di trasparenza incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, e, dall'altro, ha assunto, in ambito comunicativo, posizioni ispirate ad un approccio sterilmente polemico e rivendicativo.

Ha, infine, ritenuto minusvalenti — nel contesto considerato ed a fronte di una situazione che attesta, nel complesso, la concreta inefficacia di un intervento risocializzante segnato da gravi carenze, delle quali, obiettivamente, non è, allo stato, pronosticabile il superamento — lo svolgimento, da parte del condannato, di attività di volontariato e, più in generale, il suo pregresso comportamento nel lungo periodo di espiazione della pena mediante sottoposizione alla misura alternativa alla detenzione.

4. Al cospetto di un apparato argomentativo esente da profili di manifesta illogicità e contraddittorietà e coerente con le evidenze disponibili, il ricorrente si pone in una prospettiva di sostanziale confutazione delle conclusioni raggiunte dal Tribunale di sorveglianza, che fa leva sull'assenza di sua responsabilità in ordine agli accadimenti che hanno determinato il fallimento dell'esperienza rieducativa.

Così facendo, egli non si confronta con il nucleo centrale della decisione, che poggia sulla congiunta considerazione di eventi, in effetti, a lui esterni — la crisi dell'azienda per cui egli lavorava, il saltuario ed incompleto pagamento del corrispettivo, il sopravvenire della pandemia, con conseguente, ulteriore deterioramento dello stato di salute dell'impresa — e di comportamenti che, invece, gli sono direttamente imputabili, quali l'opaco contegno tenuto nei confronti del personale preposto a sovrintendere alla misura alternativa e controllarne l'andamento ed il parallelo, autonomo avvio dell'*iter* finalizzato a conseguire pubbliche provvidenze.

Le doglianze del ricorrente, pertanto, non valgono ad incrinare la tenuta, logica e giuridica, del provvedimento impugnato, il cui contenuto non travalica i margini dell'apprezzamento riservato alla magistratura di sorveglianza in merito alla ricorrenza delle condizioni, sopra enucleate, per la proficua prosecuzione della misura alternativa.

5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di ^(omissis) al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 16/02/2021.

Il Consigliere estensore

Dante Cappuccio

Il Presidente

Vincenzo Siani

